

Prato, 11 Marzo 2026

Lettera informativa n. 8/2026

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

Marco Badiani
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Pierluigi Coppini
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Giulia Massari
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Simona Sguanci
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Vinicio Vannucchi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETTERA INFORMATIVA MENSILE
MARZO 2026

- 1) Principali scadenze dal 16 Marzo al 15 Aprile 2026;
- 2) Pubblicati i minimali e i massimali Enasarco;
- 3) Credito d' imposta per le sponsorizzazioni sportive riferite al 2024;
- 4) Aliquote contributive Inps 2026 per artigiani e commercianti;
- 5) Scade il 31 Marzo 2026 la comunicazione al Gse per i crediti 4.0;
- 6) Il bonus pubblicità 2026;
- 7) In vista dell'imminente collegamento tra pos e registratore telematico (RT) arrivano utili indicazioni dall'Agenzia delle Entrate;
- 8) Ritenuta di acconto anche per agenzie di viaggio, agenti marittimi e agenti di imprese petrolifere;
- 9) La contabilizzazione del credito per investimenti 4.0 e 5.0;
- 10) L' approvazione del bilancio dell'esercizio 2025;
- 11) Monitoraggio obbligatorio per la tempestiva rilevazione dello stato di crisi.

1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MARZO 2026 AL 15 APRILE 2026

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 marzo 2026 al 15 aprile 2026, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

lunedì 16 marzo

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di febbraio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;

sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Tassa annuale vidimazione libri sociali

Scade il termine per le società di capitali per il versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali. La misura dell'imposta è pari a 309,87 euro. Qualora l'entità del capitale sociale esistente al 1° gennaio 2026 sia superiore a 516.456,90 l'imposta è dovuta nella misura di 516,46 euro.

Versamento saldo Iva annuale

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2025, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell'Iva. Il versamento del saldo Iva annuale può anche essere effettuato entro il 30 giugno 2026 con maggiorazione degli interessi.

Certificazione unica

Scade anche il termine per l'invio telematico all'Agenzia delle entrate della CU relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi di lavoro autonomo non abituale, ai redditi diversi e alle locazioni brevi relativi al 2025.

Cupe

Ultimo giorno utile per consegnare ai soci (o agli associati in partecipazione con apporto di capitale o misto) la certificazione degli utili/dividendi corrisposti nel 2025 dalle società di capitali.

mercoledì 25 marzo**Presentazione elenchi Intrastat mensili**

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (a soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

martedì 31 marzo**Presentazione elenchi Intra 12 mensili**

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di gennaio.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di febbraio.

FIRR

Scade oggi il termine del versamento per le case mandanti della quota destinata al Fondo indennità risoluzione rapporto dei propri agenti relativo al 2025.

mercoledì 1 aprile**Credito di imposta spese di pubblicità**

Scade oggi il termine per l'invio telematico della prenotazione dell'agevolazione per le spese sostenute o da sostenere nel 2026.

mercoledì 15 aprile**Registrazioni contabili**

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

2. PUBBLICATI I MINIMALI E I MASSIMALI ENASARCO

La Fondazione Enasarco ha pubblicato i minimali e i massimali contributivi per l'anno 2026, aggiornati in base all'indice ISTAT. Dal 1° gennaio 2026, il minimale annuo è di 515€ (plurimandatario) e 1.026€ (monomandatario) per rapporto, mentre i massimali sono 30.478€ e 45.717€, con aliquota confermata al 17%.

3. CREDITO D' IMPOSTA PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE RIFERITE AL 2024

Il Dipartimento per lo Sport ha reso note le indicazioni operative relative al credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive riferite al 2024 rivolto alle imprese che sostengono spese di sponsorizzazione nei confronti di determinati soggetti.

L'agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute (con minimo di euro 10.000) nel periodo tra il 10 agosto 2024 e il 15 novembre 2024.

La richiesta del beneficio deve essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica dedicata, a partire dalle ore 12.00 del 17 febbraio 2026 fino alle ore 23.59 del 18 aprile 2026.

4. ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2026 PER ARTIGIANI E COMMERCianti

Con la circolare n.14 del 9 febbraio 2026 l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti in vigore per il periodo di imposta 2026.

Il reddito minimo da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi fissi dovuti dagli artigiani e commercianti è pari a euro 18.808. Va ricordato che per l'anno 2026 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a euro 93.707 per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a euro 122.295 per tutti gli altri.

Il contributo minimale a titolo di acconto, comprensivo della maternità, per il 2026 risulta essere:

	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti	€ 4.521,36	€ 4.611,64

Il contributo IVS dovuto dagli artigiani e commercianti è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini Irpef. Pertanto, il contributo dell'anno 2026 si riferisce ai redditi di impresa prodotti nello stesso anno, da dichiarare mediante il modello Redditi 2027:

	Reddito	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti	fino a € 56.224,00	24%	24,48%
	da € 56.224,00	25%	25,48%

I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2025 e degli acconti per il periodo di imposta 2026 sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:

- l'eventuale saldo per il 2025 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2026 devono essere versati entro il 30 giugno 2026 (con possibilità di essere rateizzati);
- i quattro contributi fissi a titolo di acconto per il 2026 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 18 maggio 2026, 20 agosto 2026, 16 novembre 2026 e 16 febbraio 2027;
- il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2026 deve essere versato entro il 30 novembre 2026.



Coloro che esercitano l'attività di affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione commercianti non devono versare i contributi fissi minimi, ma sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale calcolati sull'effettivo reddito di impresa alle scadenze degli acconti e del saldo.

Si ricorda alla gentile Clientela che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta dagli iscritti alla gestione artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale di ciascun contribuente, nella sezione "Dati del mod. F24" cui può accedere lo stesso contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile scaricare in PDF il modello F24 da utilizzare per effettuare il pagamento.

5. SCADE IL 31 MARZO 2026 LA COMUNICAZIONE AL GSE PER I CREDITI 4.0

Il quadro normativo legato al Credito d'Imposta 4.0 continua a evolversi, richiedendo alle imprese un monitoraggio costante non solo dei requisiti tecnici, ma anche delle rigide scadenze comunicative.

Gli ultimi interventi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) e dell'Agenzia delle Entrate delineano un perimetro operativo per la chiusura degli investimenti 2025.

Con il Decreto Direttoriale del 28 gennaio 2026, il Mimit ha risposto alle difficoltà tecniche riscontrate da molte imprese nel consolidare i dati definitivi degli investimenti ultimati a fine anno.

Cosa cambia concretamente:

- la comunicazione di completamento per i beni strumentali (materiali e immateriali) interconnessi entro il 31 dicembre 2025 è slittata dal 31 gennaio al 31 marzo 2026;
- resta obbligatorio l'uso esclusivo della Piattaforma Transizione 4.0 del GSE.

È fondamentale non confondere la scadenza di marzo con quella relativa agli investimenti "prenotati". Per i beni per i quali entro il 31/12/2025 sia stato accettato l'ordine e versato un acconto pari ad almeno il 20%, il termine ultimo per l'ultimazione è il 30 giugno 2026, in questo specifico caso, la comunicazione di completamento dovrà essere inviata entro il 31 luglio 2026.

L'Interpello 40/2026: il "faro" dell'Agenzia delle Entrate sulla validità del credito

Se il Mimit gestisce le scadenze, l'Agenzia delle Entrate ne definisce le conseguenze sanzionatorie. La Risposta all'Interpello n. 40 del 16 febbraio 2026 assume un rilievo centrale, poiché chiarisce la natura degli obblighi introdotti dal D.L. 39/2024 (che ha imposto la comunicazione preventiva e consuntiva). L'Agenzia delle entrate, con la risposta in commento, fornisce le indicazioni in caso di irregolarità nelle comunicazioni previste per la fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione relativi ai piani transizione 4.0.



La risposta chiarisce un principio fondamentale: i crediti d'imposta maturano con l'investimento agevolato, ma senza le comunicazioni obbligatorie non possono essere utilizzati in compensazione. Nel documento pubblicato oggi, l'Amministrazione finanziaria

distingue tra violazioni ancora rimovibili e violazioni soltanto ravvedibili, indicando passo per passo come procedere al riversamento, alla regolarizzazione ed all'accesso alle sanzioni ridotte da ravvedimento.

I contenuti del chiarimento riguardano per lo più i seguenti aspetti:

Natura dell'adempimento	La comunicazione al GSE non è un mero onere statistico, ma una condizione di fruibilità. Senza l'invio, il credito non è compensabile.
Sanzioni e Sanabilità	L'AdE chiarisce che la mancata comunicazione non determina la revoca dell'agevolazione se i requisiti sostanziali (interconnessione, perizia, etc.) sono presenti. Tuttavia, per "sbloccare" la compensazione in caso di ritardo, l'impresa deve ricorrere alla remissione in bonis o alle sanzioni amministrative fisse per violazioni formali, a seconda della tempistica dell'invio.
Blocco dei Crediti	L'interpello conferma che l'Agenzia incrocerà i dati GSE con i modelli F24. In assenza di match, il modello di pagamento verrà scartato, con conseguenti rischi di morosità fiscale.

Si ricorda che ai fini del buon esito degli investimenti occorre:

1. verificare che la comunicazione ex ante (se dovuta) sia stata trasmessa correttamente;
2. raccogliere le certificazioni e le perizie asseverate definitive;
3. accedere all'Area Clienti del GSE e completare il caricamento dei dati per gli investimenti 2025;
4. monitorare la ricevuta di avvenuta trasmissione, documento essenziale in caso di controlli dell'Agenzia delle Entrate.



Il codice tributo da utilizzare sarà il 7077.

6. BONUS PUBBLICITÀ 2026

Il Bonus Pubblicità è un'agevolazione fiscale strutturale pensata per incentivare gli investimenti nel settore dell'editoria. Di seguito vengono illustrati i dettagli operativi per accedere alla misura in relazione agli investimenti effettuati o pianificati per l'anno 2026.

Spese agevolabili

Per l'anno 2026, il bonus premia esclusivamente gli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche in formato online. L'agevolazione consiste in un credito d'imposta calcolato nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti. Questo significa che il bonus non si applica sull'intero importo speso, ma solo sulla quota che eccede gli investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione. L'incentivo è concesso nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro a livello nazionale e nel rispetto dei massimali previsti dai regolamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti "*de minimis*". Qualora le richieste complessive dovessero superare i fondi stanziati, le risorse verranno ripartite tra i beneficiari in misura proporzionale.

Procedura per l'accesso all'agevolazione

L'accesso all'agevolazione prevede una procedura divisa in due fasi distinte:

1

La prenotazione delle risorse (dal 2 marzo al 1° aprile 2026): la prima fase consiste nell'invio della *"Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta"*, che rappresenta una sorta di prenotazione basata sui dati degli investimenti già effettuati o che si prevede di effettuare nel 2026. Quest'anno, poiché il termine iniziale del 1° marzo coincide con un giorno festivo, la finestra per la presentazione è stata differita dal 2 marzo al 1° aprile 2026 (anziché il consueto 31 marzo, per mantenere invariato il numero di giorni utili). La domanda deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica tramite l'apposita procedura nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate, accessibile tramite SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d'Identità Elettronica (CIE) o credenziali Entratel/Fisconline. In questa fase non è necessario allegare alcuna documentazione (come fatture o contratti), ma il richiedente è obbligato a conservare tutto per esibirlo in caso di successivi controlli da parte dell'Amministrazione. A seguito di questa comunicazione, il Dipartimento per l'Informazione e l'editoria pubblicherà un primo elenco con gli importi teoricamente fruibili da ciascun soggetto.

2

La conferma degli investimenti (dal 9 gennaio al 9 febbraio 2027): la seconda fase richiede l'invio della *"Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati"*, che serve ad attestare le spese effettivamente sostenute nell'arco del 2026. Solo dopo questa fase verrà pubblicato l'elenco definitivo dei soggetti ammessi all'agevolazione.

Utilizzo del credito

Una volta confermato l'importo, il credito d'imposta maturato potrà essere utilizzato unicamente in compensazione, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice tributo "6900". L'utilizzo in compensazione sarà possibile a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco definitivo dei beneficiari.

7. IN VISTA DELL' IMMINENTE COLLEGAMENTO TRA POS E REGISTRATORE TELEMATICO (RT) ARRIVANO UTILI INDICAZIONI DALL' AGENZIA DELLE ENTRATE

Le indicazioni della Guida dell'Agenzia delle Entrate

Con la Guida pubblicata lo scorso 20 febbraio l'Agenzia fornisce indicazioni utili al rispetto del nuovo obbligo di collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e quelli di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, chiarendo il meccanismo previsto e fornendo spunti organizzativi che possano semplificare il processo.

Strumenti di certificazione dei corrispettivi interessati dalle nuove disposizioni	I registratori telematici (di seguito, "RT") e la procedura web "Documento Commerciale on line" (a questi strumenti si affiancheranno, presumibilmente entro la fine dell'anno 2026 e dal 2027, anche le cc.dd. soluzioni software regolamentate dal Provv. Direttoriale del 7 marzo 2025).
---	---

Strumenti di pagamento elettronico che devono essere collegati	Ogni strumento hardware (dispositivo fisico) e software (piattaforme online, App e analoghe), mediante i quali l'esercente incassa elettronicamente i corrispettivi dai clienti. Nel prosieguo tutte le tipologie degli strumenti di pagamento elettronico, sia di tipo fisico che di tipo virtuale, sono indicate per semplicità con il termine "POS".
Modalità di associazione tra i due strumenti di certificazione e pagamento	Il sistema previsto non è quello di un collegamento di tipo fisico (attraverso cavi o simili), bensì di un collegamento di tipo logico che consiste in una comunicazione all'Agenzia delle entrate attraverso un'apposita funzionalità messa a disposizione all'interno del portale web "Fatture e Corrispettivi".
Funzionalità di verifica dei POS attivi	Per facilitare l'esercente, la nuova funzionalità espone l'elenco dei POS di cui risulta titolare, sulla base delle informazioni che gli operatori finanziari trasmettono mensilmente all'Agenzia delle entrate entro la fine del mese successivo alla data delle operazioni di pagamento elettronico (ad esempio, i pagamenti effettuati nel mese di gennaio vengono comunicati all'Agenzia dagli operatori finanziari entro il 28 febbraio).
POS fisici	Tutti i dispositivi che consentono il pagamento mediante lettura della carta di pagamento del cliente. Oltre ai tradizionali POS, rientrano in questa categoria anche i cosiddetti "SoftPOS", App che vengono installate su un dispositivo (smartphone, tablet, ecc.) dell'esercente trasformandolo in un POS in grado di accettare pagamenti contactless.
POS virtuali	Gli strumenti che permettono di autorizzare e gestire i pagamenti su Internet in modo sicuro.
Indicazione mezzo di pagamento	Al momento dell'emissione del documento commerciale di vendita, l'esercente deve indicare e registrare con il RT la modalità con la quale il cliente effettua il pagamento del corrispettivo, scegliendo tra denaro contante, pagamento elettronico o ticket (buoni pasto, gift card, ecc.). L'errata indicazione e registrazione in RT della modalità di incasso appropriata al momento dell'emissione del documento commerciale comporta la sanzione prevista dal comma 2-quinquies art.11 D.lgs. 471/97 (euro 100).

La Guida fornisce poi i seguenti chiarimenti operativi in relazione ai seguenti aspetti:

- **più contratti di convenzionamento:** nel caso in cui l'esercente abbia stipulato due contratti diversi con l'Acquirer cioè il soggetto con il quale ha stipulato il contratto di convenzionamento (ad esempio, uno per l'accettazione di pagamenti di tipo "bancomat", l'altro per quelli con carte di credito) e utilizza un unico POS, l'esercente dovrà registrare due collegamenti al proprio RT indicando, per ciascun contratto di convenzionamento, il terminal id e il codice fiscale e denominazione dell'Acquirer;
- **collegamento multiplo:** il collegamento può essere multiplo, ossia un solo POS può essere collegato a più RT o, viceversa, più POS possono essere collegati a un RT. Per ogni collegamento tra RT e POS, l'esercente deve inoltre specificare l'indirizzo dell'unità locale presso la quale i due strumenti vengono utilizzati;
- **soggetti titolati ed effettuare il collegamento:** tutte le operazioni relative all'obbligo di collegamento dei POS agli RT possono essere effettuate sia dagli esercenti sia dai soggetti ai quali hanno conferito la delega al servizio "Accreditamento e censimento dispositivi" del portale "Fatture e Corrispettivi". Per quanto riguarda, invece, il collegamento dei POS alla procedura web "Documento Commerciale on line", poiché l'utilizzo di questa procedura non è delegabile, le operazioni di collegamento potranno essere effettuate solamente dall'esercente.

Casi di esclusione e casi misti

Non sono interessati dalle nuove disposizioni i corrispettivi:

- certificati mediante distributori automatici (cosiddette “*vending machine*”),
- quelli relativi alla cessione di carburante;
- quelli relativi alle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici, anche se incassati con pagamento elettronico;
- esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, come, ad esempio, la vendita di tabacchi e generi di monopolio, le vendite a distanza, ecc., anche se incassati con pagamento elettronico.



L’esercente che svolge sia attività per le quali vige l’obbligo di certificazione dei corrispettivi con il RT o con la procedura web “Documento Commerciale on line” sia attività esonerate, se utilizza lo stesso POS per l’incasso di entrambi i tipi di corrispettivi deve comunque registrare il collegamento. Se, invece, lo stesso esercente utilizza un POS dedicato esclusivamente all’incasso dei corrispettivi esonerati dall’obbligo di certificazione mediante documento commerciale, non è tenuto a collegarlo e può dichiarare in procedura il suo utilizzo esclusivo per tali operazioni.

ATTENZIONE

- Nel caso in cui l’esercente scelga di dichiarare l’uso esclusivo di un POS a fronte di operazioni esonerate, quel POS non dovrà essere utilizzato, neanche saltuariamente, per l’incasso elettronico di operazioni certificate con emissione del documento commerciale.
- Se l’esercente sceglie volontariamente di emettere il documento commerciale per i corrispettivi esonerati, i POS utilizzati per l’incasso elettronico devono essere collegati.
- L’obbligo di collegamento dei POS non vige nel caso in cui tutti i corrispettivi siano certificati esclusivamente mediante emissione di fattura.



ESEMPIO 1 - (Guida Agenzia Entrate)

L’esercente A gestisce una tabaccheria e utilizza un unico POS per incassare:

- i corrispettivi di vendite che non richiedono l’emissione di un documento commerciale (ad esempio: tabacchi, giochi e lotterie);
- i corrispettivi di vendite che richiedono l’emissione del documento commerciale (penne, matite, caramelle ecc.).

In questo caso, l’esercente deve comunque registrare il collegamento tra il POS utilizzato per l’incasso delle vendite e il registratore utilizzato per la certificazione dei corrispettivi.

L’utilizzo del POS anche per l’incasso di vendite di tabacchi, giochi e lotterie, vendite per le quali non è obbligatorio emettere il documento commerciale, infatti, non fa venir meno l’obbligo del collegamento.



ESEMPIO 2 - (Guida Agenzia Entrate)

L’esercente B gestisce un distributore di carburante e utilizza due POS:

- un POS dedicato alle vendite che richiedono l’emissione di un documento commerciale (caramelle, accessori per auto ecc.);
- un POS utilizzato esclusivamente per il rifornimento di carburante, operazioni per le quali non è

obbligatoria l'emissione di un documento commerciale.

In questa situazione, l'esercente deve registrare solo il collegamento tra il POS utilizzato per le vendite certificate con documento commerciale e il registratore di cassa telematico.

Il POS impiegato esclusivamente per i pagamenti dei rifornimenti di carburante non deve infatti essere obbligatoriamente collegato, anche se nella procedura web di collegamento compare nell'elenco degli strumenti di pagamento disponibili. L'esercente può dichiarare in procedura l'utilizzo esclusivo del POS per le operazioni esonerate e successivamente la procedura non mostrerà più tale POS nell'elenco di quelli non collegati.

Termini per l'adempimento

La prima (e più consistente) comunicazione dei collegamenti dovrà essere effettuata dagli esercenti a partire dai primi giorni del mese di marzo 2026, relativamente agli strumenti di pagamento elettronico attivi nel mese di gennaio 2026.

La disponibilità delle funzionalità per la registrazione dei dati di collegamento verrà comunicata con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

A partire dalla data di messa a disposizione della procedura web:

- gli esercenti (o i soggetti delegati) avranno 45 giorni di tempo per effettuare la comunicazione del collegamento tra gli RT e/o la procedura web "Documento Commerciale on line" e i POS utilizzati nel corso del mese di gennaio 2026.
- relativamente ai POS attivati nei mesi successivi a gennaio 2026, il collegamento dovrà essere registrato tra il sesto e l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di attivazione dei POS.

Alcuni casi in cui si rende necessario l'aggiornamento dei collegamenti

- Collegamento di un POS già in uso ad un altro RT già in uso;
- attivazione di un nuovo RT che viene collegato a uno o più POS già in uso;
- attivazione di un nuovo POS che viene collegato a uno o più RT già in uso;
- dismissione di un POS o di un RT.



ESEMPIO 1 - FASE DI AVVIO (Guida Agenzia Entrate)

L'esercente al 1° gennaio 2026 è già in possesso di uno o più POS, o ne entra in possesso nel corso del mese di gennaio 2026.

Quando deve effettuare il collegamento?

L'obbligo di collegamento dei POS attivi nel mese di gennaio 2026 è rispettato se la registrazione dei dati di collegamento è effettuata entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione dell'apposita procedura web dell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi". I collegamenti registrati entro tale termine riporteranno "gennaio 2026" come data di collegamento.



ESEMPIO 2 - A REGIME (Guida Agenzia Entrate)

L'esercente il 19 marzo 2026 entra in possesso di un nuovo POS.

Quando deve effettuare il collegamento?

L'obbligo di collegamento di un POS attivato nel mese di marzo 2026 è rispettato se la registrazione dei dati di collegamento è effettuata tra il 6 ed il 31 maggio 2026. I collegamenti registrati tra il 6 ed il 31 maggio 2026 riporteranno "marzo 2026" come data di collegamento.



ESEMPIO 3 - A REGIME (Guida Agenzia Entrate)

L'esercente nel mese di settembre 2026 sposta il POS attivato il 19 marzo in un altro negozio e lo collega ad un altro RT.

Quando deve effettuare il collegamento?

In questo caso l'esercente deve prima eliminare il precedente collegamento e poi registrare il nuovo collegamento. L'obbligo è rispettato se la registrazione è effettuata tra il 6 ed il 30 novembre 2026. I collegamenti registrati tra il 6 ed il 30 novembre 2026 riporteranno "settembre 2026" come data di collegamento.

8. RITENUTA DI ACCONTO ANCHE PER AGENZIE DI VIAGGIO, AGENTI MARITTIMI E AGENTI DI IMPRESE PETROLIFERE

L'articolo 25-bis, comma 5, D.P.R. n. 600/1973 ha previsto fino al 28 febbraio 2026 un esonero dall'applicazione della ritenuta di acconto sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari percepite:

- dalle agenzie di viaggio e turismo;
- dagli agenti, raccomandatori e mediatori marittimi e aerei;
- dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni a esse rese direttamente.

Dal 1° marzo 2026 anche nelle casistiche sopra evidenziate diviene obbligatoria l'applicazione della ritenuta di acconto sulle imposte sul reddito, nella seguente misura:

- in via ordinaria, pari al 23% sul 50% delle provvigioni corrisposte (sostanzialmente, pari all'11,5%);
- in via facoltativa, solo qualora ci si avvalga in via continuativa di dipendenti o di terzi, pari al 23% sul 20% delle provvigioni corrisposte (sostanzialmente, pari al 4,6%).

L'effettuazione ridotta nella misura del 4,6% della ritenuta di acconto necessita della preventiva comunicazione al proprio committente di una dichiarazione che attesti la sussistenza dei requisiti previsti (cioè la presenza in via continuativa di dipendenti o di terzi): la trasmissione della comunicazione può avvenire mediante PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 16 marzo 2026 per i contratti già in essere alla data del 1° marzo 2026.

Di regola, inoltre, l'invio al proprio committente della comunicazione utile al fine dell'applicazione della ritenuta del 4,6% anziché della ritenuta ordinaria del 11,5% deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'applicazione della ritenuta ridotta.



Si segnala alla gentile Clientela che la nuova disposizione normativa "segue" il criterio di cassa: pertanto, anche se le provvigioni sono maturate anteriormente al 28 febbraio 2026 rileva ai fini dell'applicazione della ritenuta la data di pagamento, nel caso sia successiva al 1° marzo 2026.

Le ritenute di acconto operate sulle provvigioni corrisposte dovranno essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento, con il codice tributo 1040 e l'indicazione del mese e dell'anno in cui è stato effettuato il pagamento.

9. LA CONTABILIZZAZIONE DEL CREDITO PER INVESTIMENTI 4.0 e 5.0

Il credito d'imposta derivante dagli investimenti in beni con tecnologia 4.0 e 5.0 va ricompreso nella categoria dei contributi in conto impianti. I contributi in conto impianti sono aiuti attribuiti all'azienda al fine di reperire i mezzi per l'acquisto di beni ammortizzabili.



Secondo il principio contabile Oic 16, i contributi in conto impianti sono rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati. Si iscrivono, infatti, in bilancio quando si tratta di contributi acquisiti sostanzialmente in via definitiva.

Il credito di imposta è applicato al costo di acquisizione dell'investimento comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. Volendo calare la normativa generale nel caso di specie, la ragionevole certezza del beneficio si ottiene con l'interconnessione.

Certezza del beneficio	➔	Interconnessione
------------------------	---	------------------

Contabilmente i contributi in conto impianti sono rilevati a Conto economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dei cespiti, per ottenere tale risultato esistono 2 metodi:

- metodo diretto;
- metodo indiretto.

Metodo indiretto

Con il metodo indiretto i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al Conto economico nella voce A5 "altri ricavi e proventi", e rinviati per competenza agli esercizi successivi con l'iscrizione di appositi risconti passivi.



ESEMPIO

A settembre 2025 la Dimeglio Srl ha acquistato un bene strumentale al prezzo di 10.000 euro, interconnesso nel medesimo mese: il credito d'imposta determinato nella misura del 20% è pertanto pari a 2.000 euro.

L'aliquota di ammortamento del bene in oggetto è pari al 20%.

In tal caso le scritture contabili sono le seguenti.

1. Alla ricezione della fattura del fornitore:

Diversi	a	Debiti verso fornitori		12.200
Immobilizzazioni materiali			10.000	
Erario c/Iva			2.200	

2. All'atto della interconnessione:

Credito d'imposta investimenti	a	Contributo conto impianti	2.000
--------------------------------	---	---------------------------	-------

3. Alla fine dell'esercizio (ammortamento legato ai giorni di possesso del bene):

Ammortamento immobilizzazioni	a	Fondo ammortamento immobilizzazioni	650
-------------------------------	---	-------------------------------------	-----

4. Considerato che il periodo di ammortamento è pari a 5 anni occorrerà riscontare il contributo per tale periodo, la scrittura sarà la seguente:

Contributo conto impianti	a	Risconti passivi	1.870
---------------------------	---	------------------	-------

Va, infine, considerato che la determinazione e imputazione temporale del risconto non è collegata all'utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito d'imposta che seguirà le regole previste dalla normativa dettata in materia.



Nel caso di beni acquisiti mediante la sottoscrizione di contratti di leasing il metodo da utilizzare contabilmente è solamente quello indiretto, grazie al quale la quota di competenza del contributo va rilevata in ogni singolo esercizio e segue la durata contrattuale.

Metodo diretto

Con il metodo diretto i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono. Di conseguenza, sono imputati al Conto economico solo gli ammortamenti determinati sul valore dell'immobilizzazione materiale al netto dei contributi.

In tal caso le scritture contabili sono le seguenti.

1. All'arrivo della fattura del fornitore:

Diversi	a	Debiti verso fornitori	12.200
Immobilizzazioni materiali			10.000
Erario c/Iva			2.200

2. All'atto della interconnessione:

Credito d'imposta investimenti	a	Immobilizzazioni materiali	2.000
--------------------------------	---	----------------------------	-------

3. Alla fine del primo esercizio (ammortamento legato ai giorni di possesso del bene):

Ammortamento immobilizzazioni	a	Fondo ammortamento immobilizzazioni	520
-------------------------------	---	-------------------------------------	-----

Aspetti fiscali

Il contributo in conto impianti deve essere contabilizzato in un arco temporale, correlato alla durata dell'ammortamento o del contratto di leasing, diverso rispetto alla tempistica di utilizzo del credito di imposta. Il componente positivo non concorre alla formazione del reddito (Irpef o Ires) né alla formazione della base imponibile Irap. Il credito di imposta va, inoltre, indicato nel quadro RU del modello Redditi riferito al periodo di imposta di maturazione.

10. L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2025

Sono ormai maturi i tempi per la predisposizione delle bozze del bilancio dell'esercizio chiuso lo scorso 31 dicembre 2025.

L'iter di formazione e approvazione del documento risulta sempre complesso, in quanto si traduce in una sequenza di atti e comportamenti che debbono rispettare le rigorose norme imposte dal codice civile.

Termine approvazione del bilancio

L'articolo 2364, cod. civ. stabilisce che l'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Nello statuto, peraltro, è possibile prevedere un termine maggiore, comunque non superiore a 180 giorni, in 2 ipotesi:

1. società obbligata alla redazione del bilancio consolidato “ovvero”;
2. quando lo richiedono particolari esigenze connesse alla struttura e all’oggetto della società (articolo 2364, comma 2, seconda parte, cod. civ.).

Lo statuto assume, pertanto, una rilevanza fondamentale rispetto alla scelta dei tempi di convocazione dell’assemblea ordinaria, in quanto l’articolo 2364, comma 2, secondo periodo, cod. civ. riconosce allo stesso la possibilità di prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto sociale.

Situazioni che consentono di giustificare il maggior termine dei 180 giorni
Società le quali, ancorché non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato, si trovano nella necessità di esaminare i bilanci delle società partecipate al fine della corretta valutazione delle partecipazioni iscritte in bilancio, comprese quelle che già hanno iscritto, tra le immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni valutate con il criterio del patrimonio netto.
Società strutturate con diverse sedi (in Italia e/o all'estero) autonome gestionalmente, amministrativamente e contabilmente (con necessità di far convergere tutti i dati nella società che redige il bilancio).
Società che hanno visto la loro partecipazione a ipotesi di operazioni straordinarie e ristrutturazione aziendale, come fusioni, scissioni, trasformazioni.
Società in presenza di creazione di patrimoni destinati a specifici affari <i>ex</i> articoli 2447-bis e 2447-septies, cod. civ..
Società per le quali sono intervenute modifiche legislative che impongono l'adozione di nuovi Principi contabili, come l'adozione degli Ias.
Società che hanno visto modifiche o interventi profondi alla struttura organizzativa, dell'organigramma societario, magari a ridosso dei termini per l'approvazione del bilancio, così come le eventuali dimissioni dell'organo amministrativo nell'imminenza del termine ordinario di convocazione dell'assemblea.
Società che hanno subito modifiche profonde alla struttura dei sistemi informatici, soprattutto con riferimento alla contabilità, trascinati da investimenti di risorse umane e loro addestramento.
Società che operano in edilizia, che hanno la necessità di approvare i SAL da parte del committente (specie per cantieri all'estero).
Cause di forza maggiore (ad esempio furti, incendi, alluvioni) nonché decesso o grave malattia dell'amministratore unico nei giorni in cui doveva essere redatto il progetto di bilancio.
Dimissioni del responsabile amministrativo, con ovvie ripercussioni in capo al funzionamento della struttura interna.
Società che hanno per oggetto la produzione di beni e il loro conferimento a consorzi di commercializzazione: per queste società i dati reddituali definitivi saranno conosciuti solo dopo che i citati consorzi avranno approvato il bilancio e ripartito per consorzio le poste rilevanti.

Come precisato da Assonime (*news* 18 marzo 2020), l'utilizzo del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'assemblea:

- non deve essere motivato da parte della società;
- dovrebbe intendersi riferito alla data di “prima convocazione” dell’assemblea, con l’effetto che l’assemblea in seconda convocazione potrà essere tenuta anche successivamente al predetto termine;
- rappresenta una mera facoltà per le società, ben potendo gli amministratori convocare l’assemblea nella data ritenuta più adeguata rispetto alle proprie esigenze (ad esempio, per il pagamento dei dividendi o per l’adozione di decisioni ulteriori rispetto all’approvazione del bilancio).

Le tabelle che seguono schematizzano i termini degli adempimenti (civilistici e fiscali) connessi al procedimento di approvazione del bilancio, prendendo come riferimento i casi in cui l’assemblea di approvazione si tenga in

caso di termine ordinario, in data 30 aprile 2026 (120 giorni dal 31 dicembre 2025), ovvero in caso di proroga del termine, entro il 29 giugno 2026 (180 giorni dal 31 dicembre 2025).



Si rammenta che i predetti termini riguardano la convocazione dell'assemblea, non il suo effettivo svolgimento: ad esempio, la disposizione si deve ritenere rispettata nel caso di prima convocazione dell'assemblea entro il 30 aprile 2026 (ovvero, 29 giugno 2026 in caso di proroga), che non venga regolarmente costituita, ovvero vada deserta, con l'effetto che il bilancio dell'esercizio 2025 verrà, poi, approvato in seconda convocazione e, quindi, successivamente alla scadenza del termine massimo ammesso dalla disciplina civilistica.

Termine approvazione bilancio			
Adempimento	Scadenza	Termine massimo per esercizi chiusi al 31 dicembre 2025	
		Ordinario	Prorogato
Redazione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione da parte degli amministratori	Almeno 30 giorni (ovvero 15 giorni in assenza di organo di controllo o revisore legale) prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo	31 marzo 2026 (15 aprile)	30 maggio (14 giugno) 2026
Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al collegio sindacale o al revisore (ove presenti)	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo	31 marzo 2026	30 maggio 2026
Deposito del bilancio, degli allegati, delle Relazioni di amministratori, sindaci e revisore (ove presenti) presso la sede sociale	Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea e fino all'approvazione	15 aprile 2026	14 giugno 2026
Convocazione dell'assemblea	"Ricevimento" della convocazione almeno 8 giorni prima della assemblea (nelle Srl la convocazione deve essere "spedita" almeno 8 giorni prima SS.UU. n. 23218/13)	22 aprile 2026	21 giugno 2026
Assemblea per l'approvazione del bilancio	Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale	30 aprile 2026	29 giugno 2026
Se contenente anche la delibera di distribuzione di utili, registrazione del verbale di approvazione del bilancio	Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio (ex articolo 13, D.P.R. 131/1986, come modificato dall'articolo 14, D.L. 73/2022 che ha differito il termine di registrazione da 20 a 30 giorni)	30 maggio 2026	29 luglio 2026
Deposito presso il Registro Imprese	Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio		
Annotazione e sottoscrizione del bilancio nel libro degli inventari	Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi	28 febbraio 2027	28 febbraio 2027

L'approvazione della bozza di bilancio

L'organo amministrativo della società deve provvedere ad approvare la bozza del bilancio entro il prossimo 31 marzo 2026; tale data risulta il termine ultimo qualora sia presente un organo di controllo, situazione nella quale

rientrano anche tutte le piccole Srl che hanno nominato il revisore unico.

È, infatti, necessario:

- concedere 15 giorni di tempo al controllore, per predisporre la propria relazione;
- disporre della documentazione completa da depositare presso la sede sociale nei 15 giorni che precedono la data fissata per l'assemblea di approvazione.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio

L'organo amministrativo, come dettagliato sopra, deve assolvere al proprio compito di predisporre la bozza del bilancio, oltre che a quello di convocare i soci in assemblea per l'approvazione.

Nessuna responsabilità, invece, ricade sull'organo amministrativo, qualora lo stesso abbia provveduto alla regolare e tempestiva convocazione dei soci e questi non si siano presentati, ovvero sia mancata la maggioranza necessaria per la regolare costituzione.

A tale riguardo, potremmo ricordare che:

- in caso di assemblea deserta, ove sia presente l'organo amministrativo, sarà opportuno redigere un verbale di memoria nel quale si dia atto dell'impossibilità di assumere qualsiasi decisione (c.d. verbale di assemblea deserta);
- nel caso in cui fosse prevista, dal codice civile o dallo statuto, una seconda convocazione, si dovrà attendere anche tale termine per verificare la possibilità di deliberare;
- ove non fosse prevista la seconda convocazione, ovvero l'assemblea non si costituisse nemmeno in tale occasione, l'organo amministrativo dovrà procedere a una nuova convocazione, rispettando un termine non superiore ai 30 giorni dalla precedente. Si rammenta che la continua inattività dell'assemblea potrebbe configurare anche una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, cod. civ., specialmente in occasione dell'appuntamento annuale di approvazione del bilancio.

Spa	Seconda convocazione e convocazioni ulteriori sono previste per legge e dallo statuto	Articolo 2369, cod. civ.
Srl	Seconda convocazione non normata dal codice, ma può essere prevista dallo statuto	Articolo 2479-bis, cod. civ.

È opportuno, infine, ricordare che a seguito della conversione in legge del c.d. “Decreto milleproroghe” (D.L. 202/2024), è stata prorogata al prossimo 30 Settembre 2026 la possibilità per le società di capitali di tenere le assemblee con modalità *on line* a prescindere dalla presenza della clausola statutaria.

11. MONITORAGGIO OBBLIGATORIO PER LA TEMPESTIVA RILEVAZIONE DELLO STATO DI CRISI

Le imprese devono rilevare tempestivamente lo stato di crisi (o pre-crisi) per ridurre al minimo i danni procurabili ai creditori e al mercato, con conseguente possibile responsabilità dell'imprenditore o degli amministratori nei confronti dei creditori.

Di seguito si fornisce un semplice test la cui compilazione mensile costituisce il minimo presidio che anche le imprese più semplici devono porre in essere. SI INVITA PERTANTO COMPILARE IL TEST E A CONTATTARE IMMEDIATAMENTE LO STUDIO IN CASO DI ESITO “ALARM”

Ambito applicativo	Definizione test	Importi	Alarm
Tutte le imprese	debiti scaduti da 30 gg vs dipendenti importo mensile delle retribuzioni dovute in caso di risultato > 0,5 flegare la casella “alarm”		
Tutte le imprese	debiti scaduti da 90 gg vs fornitori Totale debiti vs fornitori in caso di risultato > 0,5 flegare la casella “alarm”		
Tutte le imprese	debiti finanziari o extrafido scaduti da 60 gg Totale debiti vs banche e finanziarie in caso di risultato > 0,05 flegare la casella “alarm”		
Tutte le imprese	Se Debiti vs INAIL scaduti da 90 gg > € 5.000 flegare la casella “alarm”		
Tutte le imprese	Se Debiti IVA scaduti da 90 gg > € 20.000 flegare la casella “alarm”		
Tutte le imprese	€ 20.000 > Debiti IVA scaduti da 90 gg > € 5.000 Volume d'affari dell'anno precedente in caso di risultato > 0,1 flegare la casella “alarm”		
Imprese con dipendenti	Se Debiti contributivi scaduti da 90 gg > € 15.000 flegare la casella “alarm”		
	Debiti contributivi scaduti da 90 gg < € 15.000 Totale contributi dovuti per l'anno precedente in caso di risultato > 0,3 flegare la casella “alarm”		
Imprese senza dipendenti	Se Debiti contributivi scaduti da 90 gg > € 5.000 flegare la casella “alarm”		
Imprese individuali	Se Debiti a ruolo (AER) scaduti da 90 gg > € 100.000 flegare la casella “alarm”		
Società di persone	Se Debiti a ruolo (AER) scaduti da 90 gg > € 200.000 flegare la casella “alarm”		
Società di capitali	Se Debiti a ruolo (AER) scaduti da 90 gg > € 500.000 flegare la casella “alarm”		

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti
Professionisti Associati